



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso, numero di registro generale 1258 del 2016, proposto da:
..., rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Nicola Cicchetti C.F.
CCCVNC58A14L589K, con domicilio eletto, in Salerno, alla via G. Di Stefano, 2,
presso l'Avv. Laura Senatore;

contro

Comune di Vallata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avv. Gaetano Paolino C. F. PLNGTN55A22B644S, con domicilio eletto, in
Salerno, alla piazza Sant'Agostino, 29;

nei confronti di

..., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

A) del provvedimento, prot. n. 2812/2016 del 5.05.2016, a firma del Sindaco del Comune di Vallata, avente ad oggetto: “Art. 30 dello Statuto Comunale. Avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 seguenti della L. 241/1990 e succ. mod. ed int.”;

B) della delibera di C. C., n. 15/2016 del 27.05.2016, con la quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla carica di Consigliere Comunale ed è stata disposta la surroga nel seggio consiliare, rimasto vacante;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Vallata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016, il dott. Paolo Severini;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;

Rilevato che, all’udienza camerale del 13.09.2016, il ricorso è stato trattenuto in decisione, anche con sentenza breve, e che lo stesso può essere, infatti, deciso in tale forma, perché è chiaramente fondato;

Rilevato che il ricorso tende all’annullamento della dichiarazione di decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere comunale di Vallata, comminatagli – con la deliberazione di C. C. n. 15 del 27.05.2016 – sulla base del presupposto della sua assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del consiglio, e segnatamente a quelle del 30.11 e del 30.12.2015 e del 5.05.2016;

Rilevato che detta delibera consiliare seguiva la rituale comunicazione d’avvio del procedimento, a firma del Sindaco di Vallata, del 5.05.2016, a fronte della quale il ricorrente aveva fatto pervenire all’ente, in data 12.05.2016, una sintetica nota, in cui

giustificava le assenze del 30.11 e del 30.12.2015 con motivi professionali (allegando due, peraltro identiche, copie di missive, dirette al Responsabile del Distretto A. S. L. di Ariano Irpino – Sezione Distaccata di Vallata, a firma della dr.ssa Gabriele Lodovica, del 3.12.2015, concernenti la sostituzione della stessa, quale medico di medicina generale, da parte del ricorrente, dall'1.12.2015 e per la durata di giorni 30 (quindi fino al 30.12.2015), prive tuttavia di protocollo di ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria), e in cui giustificava l'assenza alla seduta del 5.05.2016 con motivi personali (nascita del suo primo figlio), senza addurre, a tale secondo riguardo, alcuna documentazione giustificativa ma facendo presente che l'atto di nascita del bimbo era stato formato dallo stesso Sindaco di Vallata, che aveva avviato il procedimento volto alla sua decadenza dalla carica di consigliere comunale;

Rilevato che nel corso della stessa seduta del Consiglio Comunale del 27.05.2016, il ricorrente produceva, poi, ad ulteriore giustificazione delle suddette assenze: - copia della stessa comunicazione di cui sopra, a firma della dr.ssa Gabriele Lodovica, recante un timbro di ricezione del 4.12.2015, con prot. 2178, della Sede Distaccata di Vallata dell'A. S. L. Avellino – distretto di Ariano Irpino; analoga comunicazione di sostituzione, quale medico di medicina generale, del dr. Zamarra Pasquale, dall'1.12.2015 e per la durata di giorni trenta (quindi fino al 30.12.2015), recante un timbro di ricezione del 4.11.2015, con prot. 1971, della Sede Distaccata di Vallata dell'A. S. L. Avellino – distretto di Ariano Irpino; - un certificato di nascita del figlio Zamarra Pasquale, nascita avvenuta in Napoli il 3.05.2016;

Rilevato che la motivazione, sul punto, espressa nella delibera consiliare, è stata unicamente la seguente: “Atteso che le giustificazioni prodotte appaiono scarsamente motivate, in particolare si rileva che la sostituzione presso il presidio A. S. L. di Vallata riguardava il periodo 1.12.2015 – 31.12.2015, mentre la seduta si teneva in data 30.11.2015”;

Rilevato – in disparte ogni altra considerazione – che fondato e dirimente – con assorbimento d’ogni altro profilo di doglianza – si presenta il denunciato malgoverno della disposizione, di cui all’art. 30 dello Statuto comunale di Vallata, secondo la quale nel caso della mancata partecipazione ai lavori del Consiglio, il consigliere comunale decade qualora risulti assente a tre sedute consiliari consecutive o a dieci complessive nell’anno solare, “salvo che sia documentata l’impossibilità a parteciparvi”, con possibilità quindi, per il consigliere censurato, di far valere “ogni ragione giustificativa”;

Rilevato, infatti, che la motivazione espressa nella deliberazione gravata, secondo la quale la documentazione prodotta dal ricorrente, a propria scusante, non era valida, perché riguardava il periodo 1.12.2015 – 31.12.2015, mentre la (prima) seduta consiliare contestata s’era tenuta il 30.11.2015, è illogica, poiché in ogni caso altra seduta s’era tenuta il 30.12.2015, e rispetto ad essa la documentazione, depositata dal ricorrente, era senz’altro idonea;

Rilevato quindi che, quanto meno rispetto all’assenza del ricorrente alla seduta del 30.12.2015, la motivazione, espressa a fondamento della disposta decadenza dalla carica, si presenta contraddittoria e illogica, e pertanto – venendo meno l’inescusabilità di una delle tre assenze consecutive – viene meno anche il presupposto fattuale, cui ancorare il provvedimento adottato dal Consiglio;

Rilevato che non può ritenersi, in contrario, che la documentazione esibita dal ricorrente, a corredo della propria nota di giustificazioni del 12.05.2016, fosse inidonea, perché (come affermato nella memoria difensiva dell’Amministrazione) “priva di annotazioni formali provenienti dalla ASL competente”; in disparte che tale ragione avrebbe dovuto, piuttosto, essere espressa nel corpo della censurata deliberazione consiliare, assumendo, altrimenti, il valore d’inammissibile motivazione postuma, s’osserva che – quanto meno rispetto all’assenza del 30.12.2015 – il ricorrente, prima dell’adozione del provvedimento impugnato, da

parte del Consiglio, aveva prodotto copia della stessa comunicazione, a firma della dr.ssa Lodovica Gabriele, già prodotta al Comune il 12.05.2016, ma stavolta recante il timbro di ricezione – con numero di protocollo 2178 – dell’A. S. L. Avellino, Sezione Distaccata di Vallata (di tale documento, pure, nulla si dice, nel testo della deliberazione consiliare);

Rilevato, altresì, che le ulteriori osservazioni difensive del Comune, espresse in corso di causa, tendenti a patrocinare l’impossibilità non assoluta, del ricorrente, di partecipare alle sedute consiliari *de quibus* (quindi anche a quella del 30.12.2015), dato l’orario delle stesse e la vicinanza dello studio del dr. Zamarra alla sede dell’assemblea consiliare, lasciano il tempo che trovano, perché non espresse nel corpo della deliberazione, ma solo successivamente, nella fase contenziosa, il che – per giurisprudenza pacifica – non è ammesso (cfr., da ultimo, la massima che segue: “È inammissibile la formulazione di argomentazioni difensive a giustificazione del provvedimento impugnato non evincibili nemmeno implicitamente dalla sua motivazione, ciò soltanto costituendo una integrazione postuma effettuata in giudizio, come tale non consentita in quanto non inserita nell’ambito di un procedimento amministrativo” – T. A. R. Napoli (Campania), Sez. III, 8/06/2016, n. 2884);

Rilevato che tampoco possono assumere rilievo, al fine d’integrare una motivazione senz’altro lacunosa, giusta quanto osservato sopra, le circostanze dell’asserita “irritualità del deposito dell’ulteriore documentazione, tesa a giustificare le assenze”, ovvero della “inidoneità della documentazione, a dir poco contraddittoria per il contenuto, allo stato sottoposta alla valutazione delle Autorità competenti”, circostanza che sarebbero emerse – giusta quanto affermato, sempre, nella memoria difensiva del Comune – “in sede di dibattito consiliare” (cfr., al riguardo, l’ulteriore massima seguente: “Il dibattito consiliare, se pure può essere utile ad illuminare le ragioni della scelta che si esprime nella votazione, non può costituire di per sé

l'elemento essenziale di un provvedimento amministrativo che è la motivazione dell'atto, perché esprime essenzialmente orientamenti personali dei singoli consiglieri che vi prendono parte e quindi rende il senso della scelta deliberativa criptico, non trasparente e dunque inidoneo a dare contezza delle scelte amministrative, con conseguente deficit di comunicazione tra la p. a. ed il privato interessato" – T. A. R. Catania (Sicilia), Sez. I, 15/07/2008, n. 1432);

Ritenuto, in definitiva, che il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento, gravato in epigrafe sub B) (laddove quello, sub A), non ha evidentemente alcun autonomo valore lesivo e, quindi, la relativa impugnazione è inammissibile) e conseguente condanna del Comune di Vallata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, oltre che alla restituzione, in favore del medesimo, del contributo unificato, in base alla regola della soccombenza (laddove sussistono più che fondate ragioni per compensare le spese, quanto alla controinteressata Cornacchia Maria, correttamente evocata in giudizio, ma evidentemente estranea all'adozione della deliberazione consiliare gravata);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide: accoglie in parte il ricorso, e per l'effetto annulla la deliberazione consiliare, impugnata sub B) dell'epigrafe;

dichiara inammissibile il ricorso, quanto all'impugnativa dell'atto, sub A) dell'epigrafe;

condanna il Comune di Vallata al pagamento, in favore del ricorrente, di spese e compensi di lite, che liquida complessivamente in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, e lo condanna, altresì, alla rifusione, in favore del medesimo

ricorrente, del contributo unificato, versato nella misura di € 650,00 (seicentocinquanta/00);

compensa le spese, quanto alla controinteressata ...;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Paolo Severini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paolo Severini

IL PRESIDENTE
Amedeo Urbano

IL SEGRETARIO